

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N 3110}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ROGNONI, BODRATO, SCOTTI, CRISTOFORI, FOSCHI, GAROCCHIO, MANCINI VINCENZO, BIANCHI, BIANCHINI, BONALUMI, CARLOTTO, CARRUS, COLONI, CORSI, DEGENNARO, FIORI, LATTANZIO, LOMBARDO, PUJIA, RIGHI, RICCIUTI, ROSSATTINI, TEDESCHI, VECCHIARELLI, VINCENZI, ARMELLIN, ASTORI, AZZOLINI, BALESTRACCI, BALZARDI, BAMBI, BERNARDI GUIDO, BONETTI, BORRI, BOSCO BRUNO, BOTTA, BRICCOLA, BROCCA, BUBBICO, CACCIA, CARELLI, CASATI, CASINI CARLO, CASINI PIER FERDINANDO, CATTANEI, CITARISTI, COBELLIS, CONTU, D'ACQUISTO, D'AIMMO, DAL MASO, FALCIER, FERRARI SILVESTRO, FRANCHI ROBERTO, GARAVAGLIA, GIOIA, GRIPPO, IANNIELLO, LUCCHESI, MALVESTIO, MEMMI, MENSORIO, MICHELI, MORA, NAPOLI, ORSE-NIGO, PAGANELLI, PASQUALIN, PATRIA, PERUGINI, PICANO, PISANU, PISICCHIO, PORTATADINO, QUIETI, RABINO, RADI, RAVASIO, REBULLA, ROCELLI, ROSSI, RUBINO, RUSSO FERDINANDO, RUSSO GIUSEPPE, RUSSO RAFFAELE, SANGALLI, SANTUZ, SAVIO, SCAIOLA, SENALDI, SILVESTRI, SINESIO, SORICE, SULLO, TANCREDI, TESINI, URSO, VISCARDI, VITI, ZAMBON, ZAMPIERI, ZANIBONI, ZOLLA, ZOPPI, ZOSO, ZUECH

Presentata il 31 luglio 1985

Norme per il trattamento di pensionamento anticipato per i lavoratori dipendenti da aziende industriali ammesse alla cassa integrazione guadagni, incentivi per l'occupazione giovanile ed istituzione dell'agenzia del lavoro

ONOREVOLI COLLEGHI! — Una nuova fase, nella lunga e difficile battaglia per l'occupazione, è iniziata. La contraddistingue l'ampio margine di convergenza delle parti, sociali e politiche, sull'obiettivo ultimo, vale a dire, sulla esigenza che il mercato del lavoro cessi di rappresentare l'elemento di freno della crescita produttiva e di stallo degli equilibri finanziari pubblici, per proporsi come coelemento

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

dinamico per la formazione ed il mantenimento dei grandi equilibri economici.

Si sa bene che questo può apparire addirittura banale nella sua enunciazione, ma soltanto se lo si legge in chiave contingente. Quando si passa alla ricerca di una nuova dimensione dell'approccio politico ai problemi permanenti e transculturali di una società, allora assume pregnanza anche la tensione etica per i grandi temi.

Ecco che in questa nuova fase si ricercano i nuovi modi della comunicazione tra i soggetti tradizionali.

Ciò che distingue i ruoli, ciò che segna le posizioni, ancora una volta, è costituito dal metodo prescelto per l'azione politica.

Leggiamo, pure, insieme, il comune dato statistico, sforziamoci di mettere a fuoco l'obiettivo comune ma poi, riteniamoci liberi, pur nell'offerta e nella disponibilità alla cooperazione, di proporre i passaggi logici intermedi più adatti ad accompagnare il conseguimento del risultato, in una linea di coerenza permanente con i principi.

Possiamo, insomma, convenire sull'andamento previsto della produzione totale di beni e servizi, come sull'andamento della produttività media del lavoro. Allo stesso tempo non possiamo non riconoscere la gravità di certe mancate sensibilità per la questione dell'occupazione. Sono intervenuti, è vero, mutamenti tecnologici ed organizzativi rapidi ed incisivi; ma questi erano auspicati e conosciuti!

Ecco la responsabilità odierna sulla questione occupazionale. Abbiamo riflettuto sull'economia dell'abbondanza e discusso della povertà relativa, ma non ci siamo preoccupati, Maritain sì, « dei gravi problemi che porranno i progressi della scienza e della tecnica diminuendo il bisogno di mano d'opera e creando rischi di disoccupazione ».

Quei bisogni, nel settore industriale, sono diminuiti; quei rischi si sono avvertiti.

Per anni, sono state consumate importanti energie negoziali e, infine, si è avviata una politica dei redditi; poi, alle

soglie del patto per il lavoro, la solidarietà sociale s'è spezzata. Gli accordi tripartiti, che qualche risultato avevano fatto intravedere, sono stati frantumati. Fino a che la consultazione referendaria ha siglato la stagione dell'incertezza.

Nel frattempo, in Parlamento, qualcosa è stato costruito. La legge sugli istituti della flessibilità — il *part time*, la formazione-lavoro, i contratti di solidarietà — alla fine del 1984 ha riavviato il motore fermo delle politiche del lavoro. E lo ha fatto con prudenza, offrendo alle parti sociali gli strumenti di lavoro per assecondare le tendenze della produzione e delle altre variabili macroeconomiche. Mentre soffiavano i venti robusti della destrutturazione e della deregolamentazione, nuove regole, migliori, venivano proposte. Questi ultimi dieci mesi, di questo sono stati testimoni: di una forte volontà riformatrice, tanto ampia da ridiscutere i ruoli, tanto sensata da pretenderli.

La proposta di legge che si offre all'attenzione del Parlamento, al di là dei suoi stessi contenuti, deve considerarsi una risposta di chiarezza ed un richiamo non obliquo sui problemi dell'occupazione-disoccupazione.

A certe esplosioni di fantasia senza radici, dalle quali emergono inequivoche non-soluzioni ed altrettanto sicure violazioni della « costituzione materiale » del lavoro, si contrappone qui l'indicazione di una via ordinaria, nella quale le parti sociali sono chiamate a risolvere i problemi d'azienda, le pubbliche autorità amministrative rivestono la duplice figura di operatori attivi e di garanti della legge, i lavoratori, insieme allo Stato ed ai datori di lavoro, contribuiscono a sostenere i costi.

Si fa appello alla solidarietà delle parti attrici dell'accordo del 1983 e del quasi accordo del 1984 per battere la non speranza: e questa consiste nella cassa integrazione ad oltranza, consiste nella disoccupazione dei giovani, consiste nello sfascio della finanza della previdenza.

Occorrono consenso e cooperazione, lo sappiamo bene. Sappiamo anche due altre cose. Primo, l'alternativa efficientista della

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

sospensione delle garanzie consolidate legalmente e storicamente, l'alternativa del libero mercato, è mitica e supponente; porta inevitabilmente allo scontro sociale. Secondo, un atteggiamento di non collaborazione non può non tradire l'esistenza di una volontà di risolvere i problemi in termini di utile politico di parte, quindi, di disutile sociale.

Si aggiunga, da ultimo, che l'istituto del prepensionamento nei termini in cui verrà qui di seguito illustrato, tende a dare compiutezza al disegno di riforma del mercato del lavoro, proponendosi come complementare rispetto ai riformati istituti dell'integrazione salariale e della mobilità. Servirà a togliere di mezzo certe, talvolta volute, talaltra dovute, mezze verità sulle ragioni dell'intervento pubblico

Tracciamo, infine, un bilancio consolidato dei flussi finanziari trasferiti al settore privato, per il sostegno dell'occupazione e della produzione e poi, certifichiamolo, ma confrontiamolo anche con l'esterno. Facciamo del risultato la base ricognitiva per la costruzione di strumenti di taglio europeo, e, a ciascuno la propria parte, senza improvvise velature.

Gli articoli 1 e 2 determinano i requisiti soggettivi ed oggettivi per la fruizione del trattamento di pensionamento anticipato.

In particolare l'articolo 1 circoscrive l'applicazione del provvedimento, ricorrendone tutti gli altri presupposti, ai lavoratori dipendenti da aziende industriali, escluse quelle edili, le quali alla data di entrata in vigore della legge siano state ammesse da almeno 48 mesi al trattamento di integrazione salariale straordinaria e/o ordinaria.

L'articolo 1 stabilisce altresì che il lavoratore deve aver compiuto 50 anni di età, vantare 25 anni di anzianità contributiva nei confronti dell'assicurazione generale obbligatoria contro l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, nonché aver fruito per 24 mesi, anche non continuativi, del trattamento di integrazione salariale.

L'articolo 2 dispone quali ulteriori requisiti oggettivi per l'ammissione al trat-

tamento di pensionamento anticipato la ricorrenza di alcune condizioni concernenti lo stato dell'occupazione nei 48 mesi precedenti l'entrata in vigore della legge in un dato ambito territoriale.

L'articolo 3 prevede che i requisiti posti dagli articoli 1 e 2 possano maturare nel corso della vigenza del provvedimento.

Gli articoli 4, 6 e 7 indicano i soggetti competenti a richiedere l'accertamento dei requisiti per l'ammissione al trattamento di pensionamento anticipato nonché la procedura per l'ammissione al trattamento del prepensionamento.

L'articolo 5 istituisce l'agenzia per lo impiego al fine di incentivare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

L'articolo 8 fissa i termini per la presentazione alla sede INPS competente della domanda di pensionamento anticipato da parte del lavoratore interessato e regola l'entità del trattamento liquidato.

L'articolo 9 dispone la sospensione nei confronti dei lavoratori dipendenti dalle aziende ammesse al trattamento di pensionamento anticipato delle norme che consentono la proroga del rapporto di lavoro oltre l'età pensionabile.

L'articolo 10 prevede l'iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore titolare del pensionamento anticipato.

L'articolo 11 sancisce il cumulo della retribuzione derivante da contratto di lavoro a tempo determinato o a tempo parziale con l'importo del trattamento di pensionamento anticipato fino alla misura della retribuzione annua che il lavoratore avrebbe percepito se avesse proseguito il rapporto di lavoro. Disciplina, inoltre, il rapporto tra la retribuzione derivante da contratto di lavoro a tempo indeterminato e il trattamento di pensionamento anticipato.

L'articolo 12 stabilisce l'erogazione da parte dell'INPS, in attesa della liquidazione del trattamento di pensionamento anticipato, di una somma pari all'80 per cento dell'importo massimo del trattamento di integrazione salariale e fissa il termine di tre mesi dalla data di presenta-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

zione della domanda per la liquidazione da parte dell'INPS del trattamento pensionistico anticipato.

L'articolo 13 equipara, ai fini delle agevolazioni previste per la costituzione di cooperative, i lavoratori titolari di trattamento pensionistico anticipato ai lavoratori ammessi al trattamento di integrazione salariale.

L'articolo 14 stabilisce sanzioni a carico dei lavoratori beneficiari di prepensionamento che prestino attività di lavoro senza l'osservanza degli obblighi contributivi.

L'articolo 15 prevede per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della legge: a) un contributo mensile a carico dei datori di lavoro da versare all'INPS fino al compimento del 55° anno di età del lavoratore nelle aliquote previ-

ste complessivamente per il Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti; b) un contributo a carico del lavoratore interessato trattenuto direttamente dall'INPS sull'importo liquidato a titolo di prepensionamento; c) un contributo a carico del Fondo per la mobilità della manodopera nonché della gestione per la cassa integrazione guadagni.

L'articolo 16 afferma la necessità di tener conto in sede di esame della domanda di integrazione salariale straordinaria, presentata nel triennio successivo alla scadenza della legge, dell'eventuale fruizione di pensionamento anticipato.

L'articolo 17 fissa in 24 mesi l'efficacia del provvedimento.

L'articolo 18, infine, dà soluzione al problema delle domande pendenti alla scadenza del provvedimento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I lavoratori che abbiano compiuto 50 anni di età e che risolvano il rapporto di lavoro alle dipendenze di imprese industriali, diverse da quelle edili, sono ammessi al trattamento di pensionamento anticipato di cui alla presente legge qualora concorrano i seguenti requisiti

a) siano in possesso di una contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti pari a 300 contributi mensili ovvero a 1300 contributi settimanali di cui, rispettivamente, alle tabelle A e B allegata alla legge 21 luglio 1965, n. 903, come sostituite, da ultimo, rispettivamente dalle tabelle C e D allegate al decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537;

b) fruiscano dell'integrazione salariale, per periodi anche non continuativi, per 24 mesi e le imprese dalle quali dipendono non siano ammesse all'integrazione salariale straordinaria, ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettere a) e c) della legge 12 agosto 1977, n. 675, e ordinaria, ai sensi dell'articolo 1, numero 1) della legge 2 maggio 1975, n. 164, da 48 mesi.

ART. 2.

Il trattamento pensionistico anticipato compete ai lavoratori delle imprese che operino in un ambito territoriale caratterizzato negli ultimi 48 mesi da un tasso di disoccupazione riguardante gli iscritti nella 1ª classe delle liste di collocamento in misura pari o superiore al tasso annuale di disoccupazione rilevato dall'ISTAT, ovvero da un incremento nella misura almeno dell'1 per cento del rapporto tra le ore di fruizione dell'integrazione sa-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

lariale e le ore lavorate relativamente alle imprese industriali, diverse da quelle edili.

ART. 3.

I requisiti di cui ai precedenti articoli 1 e 2 possono maturare nel corso della vigenza della presente legge.

ART. 4.

Su istanza di organizzazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale ovvero per iniziativa della commissione regionale per l'impiego competente per territorio, diretta all'accertamento dell'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 2, l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione provvede entro trenta giorni alla relativa istruttoria, osservando la procedura di cui all'articolo 8, primo comma, della legge 8 agosto 1972, n. 464.

L'agenzia per l'impiego di cui al successivo articolo 5, può proporre istanza per l'accertamento ministeriale dell'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 2, allegandovi un progetto concernente gli obiettivi occupazionali relativamente all'area di intervento e le modalità del loro conseguimento.

ART. 5.

A cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, negli ambiti territoriali di cui al comma successivo, sono effettuati esperimenti-pilota al fine di valutare, con il concorso delle parti sociali, modalità di incentivazione dell'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro, di promozione di iniziative volte ad incrementare l'occupazione e le sperimentazioni operative per nuove figure di lavoro. Per la realizzazione della sperimentazione vengono istituite agenzie per l'impiego.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego, sono individuate, secondo criteri di priorità, le regioni ovvero le circoscrizioni nelle quali gli esperimenti di cui al comma precedente sono effettuati.

Gli esperimenti previsti dal primo comma hanno la durata di un triennio, e decorrono dal quarto mese successivo a quello di emanazione del decreto di cui al secondo comma.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale assume le funzioni di indirizzo e coordinamento nazionale degli esperimenti pilota. Le commissioni regionali delle regioni in cui si effettuano, anche in una sola circoscrizione, gli esperimenti, svolgono funzioni di coordinamento degli esperimenti stessi.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, con propri decreti, sentiti la commissione centrale per l'impiego, le commissioni regionali e gli organi di governo delle regioni interessate, nomina i direttori delle agenzie, ne determina la struttura ed il funzionamento e determina sia i contingenti di personale che, su indicazione del direttore, può essere assunto con contratto a termine di diritto privato, anche a tempo parziale, sia il relativo trattamento economico. Il direttore dell'agenzia può essere scelto tra personale estraneo alla pubblica amministrazione ed assunto con contratto a termine di diritto privato purché sia in possesso di requisiti di elevata professionalità e di pluriennale comprovata esperienza nel campo delle politiche del lavoro.

Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, determina annualmente il fabbisogno finanziario per il funzionamento delle agenzie.

Presso le agenzie può essere comandato, su indicazione del direttore, personale da altre amministrazioni dello Stato, dagli enti locali, da enti pubblici anche economici e dalle università, restando i relativi

oneri a carico delle amministrazioni di provenienza.

Per lo svolgimento della sua attività l'agenzia per l'impiego si avvale dei locali e delle attrezzature fornite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dagli enti pubblici.

ART. 6.

L'accertamento dell'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 2 è dichiarato, entro sessanta giorni dalla data di attivazione della procedura di cui all'articolo 4, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale stabilisce la decorrenza e la durata dell'ammissione al trattamento di prepensionamento.

ART. 7.

Accertata la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 2, per l'ammissione al beneficio del pensionamento anticipato, il datore di lavoro interessato presenta apposita domanda all'ufficio regionale del lavoro territorialmente competente che decide entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda stessa.

Della presentazione della domanda l'impresa dà comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Dette rappresentanze possono richiedere un esame congiunto della situazione e delle prospettive aziendali in merito ai livelli occupazionali.

La procedura sindacale si esaurisce entro venti giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma.

Le parti interessate devono portare a conoscenza dell'ufficio regionale del lavoro l'esito dell'incontro.

Qualora non esistano le rappresentanze sindacali aziendali, l'ufficio regionale del lavoro osserva la procedura di cui all'articolo 8, primo comma, della legge 8 agosto 1972, n. 464.

ART. 8.

Il lavoratore è ammesso al trattamento pensionistico anticipato su domanda da presentarsi alla competente sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale entro novanta giorni dalla data della decisione di cui all'articolo 7, primo comma, ovvero entro novanta giorni dal conseguimento dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 1, se successiva.

Il trattamento è determinato sulla base dell'anzianità contributiva, aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data della risoluzione del rapporto di lavoro e quella del compimento dell'età pensionabile.

ART. 9.

Ai lavoratori ammessi al trattamento di prepensionamento non si applicano l'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54 e l'articolo 4 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.

ART. 10.

Il lavoratore beneficiario del trattamento pensionistico anticipato può iscriversi nella classe delle liste di collocamento di cui al numero 4) del secondo comma dell'articolo 10 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

ART. 11.

Il trattamento pensionistico anticipato di cui alla presente legge è cumulabile con la retribuzione derivante da contratto di lavoro a tempo determinato ovvero a tempo parziale, non alle dipendenze dell'ultimo datore di lavoro, fino alla misura corrispondente alla retribuzione annua che il lavoratore prepensionato avrebbe percepito se avesse proseguito nel rapporto di lavoro. In caso di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, agli effetti del cumulo del trattamento di pensione di cui alla presente legge con la retribu-

zione si applicano le norme relative alla pensione di anzianità di cui all'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Il trattamento di pensione di cui alla presente legge non è compatibile con le prestazioni a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione.

La retribuzione annua di cui al precedente primo comma è quella percepita dal lavoratore nell'anno precedente la risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero quella presa a base per la determinazione dell'integrazione salariale, adeguata in misura pari alla variazione percentuale degli indici e delle retribuzioni contrattuali dei lavoratori dipendenti del settore industriale, calcolata dall'ISTAT, confrontando i valori degli indici dei due anni solari precedenti quello da cui ha effetto l'aumento.

Le quote di pensione non cumulabili con la retribuzione sono trattenute dal datore di lavoro e versate all'INPS. Ai datori di lavoro e ai lavoratori di cui al presente articolo si applicano le disposizioni previste dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni e integrazioni.

Limitatamente ai lavoratori titolari del trattamento di prepensionamento di cui alla presente legge non si applicano i benefici di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 1° marzo 1985, n. 44, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1985, n. 155.

ART. 12.

In attesa della liquidazione del trattamento pensionistico anticipato, l'INPS corrisponde, a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda di prepensionamento, una somma pari all'80 per cento dell'importo massimo del trattamento di integrazione salariale fissato dalla legge 13 agosto 1980, n. 427. L'INPS è tenuto a liquidare il trattamento pensionistico anticipato entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda.

ART. 13.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al titolo II della legge 27 febbraio 1985, n. 49, il titolare del trattamento pensionistico anticipato di cui alla presente legge è equiparato al lavoratore ammesso al trattamento della Cassa integrazione guadagni.

ART. 14.

In caso di prestazione di attività lavorativa senza l'osservanza degli obblighi contributivi, ferme restando le previste sanzioni a carico dei datori di lavoro, i lavoratori beneficiari del trattamento pensionistico anticipato di cui alla presente legge, per i quali venga accertata detta infrazione, sono tenuti alla restituzione del trattamento pensionistico percepito, da versarsi al fondo pensioni lavoratori dipendenti, in misura pari alla retribuzione corrisposta.

ART. 15.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede:

a) con un contributo mensile dei datori di lavoro calcolato sul trattamento mensile di prepensionamento di cui alla presente legge, comprensivo della tredicesima mensilità, spettante fino al compimento del 55° anno di età, pari a quello previsto complessivamente per il fondo pensioni dei lavoratori dipendenti e per le relative aliquote addizionali. In caso di assunzione, nel periodo di cui all'articolo 6, di lavoratori di età compresa tra i quindici e i ventinove anni, la misura predetta è ridotta alla metà. Per tali contributi si osservano le disposizioni vigenti per l'accertamento e la riscossione dei contributi dovuti al fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Ai fini della determinazione del suddetto onere, l'INPS prov-

vede a comunicare al datore di lavoro interessato l'importo del trattamento pensionistico erogato; fino alla determinazione della prestazione definitiva, il contributo in questione va provvisoriamente calcolato sulle somme di cui all'articolo 12. La regolarizzazione avviene con la denuncia contributiva relativa al mese nel corso del quale è stato comunicato l'importo della pensione anticipata;

b) con un contributo del 2,50 per cento a carico dei lavoratori interessati, calcolato sul trattamento mensile di prepensionamento di cui alla presente legge, comprensivo della tredicesima mensilità. Tale contributo è trattenuto dall'INPS sugli importi liquidati a titolo di prepensionamento. Fino alla determinazione della prestazione definitiva, il contributo in questione va provvisoriamente calcolato sulle somme di cui al precedente articolo 12. All'atto della liquidazione della pensione l'INPS provvede alla relativa regolarizzazione contributiva;

c) con il contributo a carico del fondo per la mobilità della manodopera di cui all'articolo 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675, nonché della gestione per la cassa integrazione guadagni.

ART. 16.

Ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale nel triennio successivo alla scadenza del termine di vigenza della presente legge, gli organi competenti valutano gli effetti prodotti sui livelli occupazionali dall'eventuale ammissione al pensionamento anticipato di cui al precedente articolo 1.

ART. 17.

Le disposizioni della presente legge hanno efficacia per i ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 18.

Le istanze di ammissione al pensionamento anticipato che siano ancora pendenti alla scadenza del termine di vigenza di cui all'articolo 17, devono comunque essere definite, purché prodotte prima della scadenza del termine stesso. A tal fine fa fede la data di spedizione della suddetta istanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.